

**"GOLF MATILDE**  
**SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA"**  
**con sede in Reggio Emilia (RE)**

\*\*\*

**STATUTO**

\*\*\*

**TITOLO I**

**Denominazione - Sede - Durata - Scopo**

**Articolo 1.**

**Denominazione**

E' costituita la Società Sportiva dilettantistica sportiva a responsabilità limitata con la denominazione "**Golf Terre di Canossa - Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata**", in forma abbreviata "**Golf Terre di Canossa SSD a RL**".

**Articolo 2.**

**Sede Sociale e domicilio fiscale**

2.1 La Società ha la sede legale in Reggio Emilia, all'indirizzo risultante nell'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

2.2 Possono essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e uffici di rappresentanza.

2.3 L'istituzione di nuove sedi secondarie o la soppressione è di esclusiva competenza dell'Organo amministrativo, così come lo spostamento della sede legale della società all'interno del Comune di Reggio Emilia.

2.4 Per tutti i rapporti con la Società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei Sindaci e del Revisore, se nominati, è quello che risulta dal Registro Imprese, o, per quanto riguarda i Soci non ancora iscritti al Registro Imprese il domicilio risultante da titolo idoneo purché depositato presso il medesimo. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

**Articolo 3.**

**Scopo**

3.1 La società ha per scopo l'esercizio, la promozione e la diffusione dell'attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, con particolare riferimento allo sport del Golf, sia a livello agonistico che amatoriale e ricreativo, quale fattore di formazione e di benessere psicofisico, morale e sociale del cittadino, al servizio del Paese e dello Sport Nazionale e senza discriminazioni connesse alla razza, al sesso, al censo, alla religione, alla nazionalità, all'età, alle condizioni psicofisico nonché alle convinzioni morali.

3.2 La società non ha scopo di lucro; conseguentemente è tassativamente esclusa ogni forma di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della società, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. Il patrimonio residuo allo scioglimento della società, da qualunque causa determinato, dovrà essere devoluto ad altre Società o Associazioni Sportive aventi finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3.3 La società è apolitica, apartitica e non si prefigge scopi di natura religiosa.

**Articolo 4.**

**Oggetto sociale**

4.1 La società ha per oggetto principale l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, sia a livello agonistico che amatoriale, compresa l'attività didattica e la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e manifestazioni sportive, con particolare riferimento - ma

non in via esclusiva - alla disciplina del Golf, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della F.I.G. e delle altre Federazioni Sportive e/o enti di promozione sportiva cui deciderà di affiliarsi, e dei rispettivi organi.

4.2 Nel perseguimento dello scopo ed oggetto sociale, ed a mero titolo esemplificativo, la società potrà:

a) costituire squadre agonistiche di atleti, anche mediante gruppi distinti per disciplina ed età, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva cui si affilia, ed in particolare dalla Federazione Italiana Golf;

b) organizzare gare, manifestazioni e tornei sportivi, nonché attività ricreative a favore del migliore utilizzo del tempo libero dei soci, tesserati e partecipanti, promovendo, ove possibile, il coinvolgimento e la partecipazione delle persone diversamente abili.

c) svolgere ogni altro tipo di attività sportiva, motoria, ricreativa, didattica, culturale, idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico;

d) costituire, gestire e condurre, a qualsiasi titolo, impianti e strutture sportive, ed in particolare campi da Golf, nonché le attrezzature sportive e le strutture ricettive e ricreative ad essi afferenti, il cui ingresso sarà prioritariamente riservato ai soci ed affiliati della società ed ai tesserati della federazione sportiva e/o ente di promozione sportiva cui la società si affilierà;

e) gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, bar, punti di ristoro e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali, nonché centri estetici e/o di benessere e attività di riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa.

f) svolgere attività di allestimento e gestione di iniziative, servizi ed attività culturali, turistiche e ricreative legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzati alla promozione dei valori dello sport dilettantistico ed alla conoscenza delle discipline sportive, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo;

4.3 Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti la società potrà prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse ed esercitare, con finalità di autofinanziamento e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale, rispettando le normative amministrative e fiscali vigenti, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati a carattere locale, nazionale ed internazionale comprese cooperative e associazioni di categoria, assumere mutui e finanziamenti anche fondiari;

4.4 La società potrà anche assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese o società aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale.

4.5 La società potrà compiere, nell'interesse proprio e delle società ed imprese nelle quali ha assunto partecipazioni ed interessenze, tutte le operazioni commerciali e finanziarie, sia mobiliari che immobiliari, ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

4.6 La società non può comunque, senza avere assunto le caratteristiche prescritte - se non ove lecito in via non prevalente e a servizio dell'oggetto principale - svolgere le attività e compiere le operazioni rientranti nelle particolari categorie di imprese il cui esercizio è soggetto a regimi legali e amministrativi speciali o riservati, che si hanno qui come riprodotti per relationem quali corrispondenti esclusioni e restrizioni espresse, i quali impongano caratteristiche, non proprie di questa società, o incompatibili con la stessa.

## **Articolo 5**

### **Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi**

5.1 La società richiederà l'affiliazione ed il riconoscimento ai fini sportivi dal CONI, per il tramite della Federazione Italiana Golf, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. La società potrà anche richiedere l'affiliazione ad altre Federazioni Sportive Nazionali e/o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI per lo svolgimento della attività sportive amatoriali non agonistiche e/o ricreative, sempre che tali ulteriori affiliazioni non siano in contrasto con quella principale alla Federazione Italiana Golf;

5.2 La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e direttive del C.I.O., del CONI, delle Federazioni Nazionali ed Internazionali o degli Enti di Promozione Sportiva cui risulterà affiliata e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti regolamentari e disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.

5.3 Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate

## **Articolo 6**

### **Durata**

6.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata per Decisione dei Soci.

## **TITOLO II**

### **Capitale sociale - Partecipazioni - Diritti dei soci**

## **Articolo 7.**

### **Capitale sociale e suo aumento**

7.1 Il capitale sociale è fissato in euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge.

7.2 La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale sottoscritte, fermo restando quanto previsto dall'art. 2476 c.c. e dalle altre norme di legge in materia.

7.3 Ai conferimenti si applica quanto disposto dagli artt. 2464 e 2465 c.c.

7.4 Ove sia disposto un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche in natura e mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

7.5 Ai Soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

7.6 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società. Nel caso in cui il conferimento avvenga a norma dell'art. 2464, sesto comma, cod. civile resta salva la possibilità per il socio di sostituire la polizza o la fideiussione all'uopo prestata con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società.

7.7 Per quanto qui non espressamente previsto si applicano gli artt. 2481 e 2481-bis c.c.

## **Articolo 8**

### **Soci**

8.1 Per essere Soci della Società occorrerà avere e avere avuto una condotta morale, civile e sportiva irreprensibile.

8.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Le norme interne della Società sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i Soci.

Fermo quanto sancito al punto del presente articolo, tutti i soci godono dei diritti e sono

soggetti ai doveri inerenti per legge e per statuto alla qualità di socio in modo uguale, salve le limitazioni di carattere generale ed uniforme previste dal presente statuto.

In particolare, i Soci hanno tutti i diritti e i doveri che loro competono per l'appartenenza alla Società, ivi compresi il diritto di voto nelle Assemblee ed il diritto di essere eletti negli organi della Società.

8.3 Tutti i tesserati sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

Solo i soci maggiorenni hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono essere eletti alle cariche direttive, ove ne ricorrano le condizioni.

8.4 Per tutti i rapporti con la Società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti l'organo di controllo, se nominato, e dei componenti gli organi di disciplina è quello risultante dal Registro delle Imprese.

## **Articolo 9**

### **Finanziamento dei soci**

9.1 I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai Soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

9.2 Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai Soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.

9.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei Soci si applica l'art. 2467 c.c.

9.4 Il credito dei Soci per finanziamento alla Società è intrasferibile separatamente dalla quota di partecipazione.

9.5 Il trasferimento di una quota societaria è comprensivo anche della successione nel relativo rapporto di versamento dei Soci, sia esso ad integrazione od in conto aumento del capitale sociale; pertanto l'effettuata cessione comporterà, automaticamente per la Società, la sostituzione della parte cedente con la parte cessionaria, quale soggetto creditore, pro quota, dell'importo versato a tale titolo, nonché il conferimento di espresso mandato alla Società stessa di effettuare la relativa, conseguente, variazione contabile.

## **Articolo 10**

### **Partecipazioni e loro trasferimento**

10.1 Le quote possono appartenere anche ad un unico socio.

10.2 Le partecipazioni sociali sono trasferibili per atto tra vivi al solo valore nominale, ovvero a un prezzo superiore nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

10.3 In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali per successione a causa di morte valgono le seguenti regole:

a) Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte, salvo il diritto di gradimento da parte degli altri soci.

b) In tal caso, gli eredi od i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro 30 (trenta) giorni dalla morte.

c) Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento, l'erede od il legatario non potrà essere iscritto nel libro dei soci, né sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi, inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

d) In caso di comproprietà di una partecipazione sociale derivata dal trasferimento della stessa per successione a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.";

## **Articolo 11**

## **Recesso**

11.1 Non sono previste altre cause di recesso al di fuori di quelle di cui all'art.2473 codice civile o da altre norme di legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo raccomandata A/R.

La raccomandata deve essere inviata entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

11.2 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo della società.

11.3 Il recesso non può essere esercitato e, se esercitato, perde efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

## **Articolo 12**

### **Esclusione**

12.1 I Soci non in regola con i versamenti del capitale sottoscritto o con i conferimenti dovuti, possono essere esclusi dalla Società, una volta esperito infruttuosamente il seguente iter procedurale da parte dell'Organo amministrativo:

a) invito scritto ai Soci a versare quanto necessario a copertura totale dei conferimenti sottoscritti o a conferire quanto si sono obbligati, fissando un termine che non potrà essere superiore a 15 giorni dalla data dell'invito;

b) decorsi 5 giorni dal termine fissato nell'invito di cui sopra, invio ai Soci non adempienti di una diffida ad adempiere entro 30 giorni dal suo ricevimento;

c) decorso inutilmente anche il termine di cui sopra, l'Organo amministrativo avvia la procedura prevista dall'art. 2466 secondo comma c.c.;

d) in caso di infruttuosità della vendita, i Soci morosi sono esclusi dalla Società, mediante apposita deliberazione assembleare, ed il capitale sociale è corrispondentemente ridotto. Tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dai commi precedenti devono essere portati a conoscenza dei Soci inadempienti con mezzi idonei; a tale scopo sono ritenuti validi strumenti di notifica:

1) la raccomandata A/R in plico aperto;

2) la notifica attraverso ufficiale giudiziario o corriere privato;

3) il telegramma. Per quanto qui non espressamente previsto si applica l'art. 2466 c.c.

12.2 Oltre che per morosità, i Soci possono essere esclusi per giusta causa, quando ricorrono i seguenti motivi:

a) qualora vengano dichiarati falliti o sottoposti ad altra procedura concorsuale;

b) in caso di inadempimento o di impossibilità di adempimento del conferimento d'opera o di servizi;

c) qualora compiano i seguenti fatti gravemente dannosi per la Società: la divulgazione di notizie riservate o false o gravemente lesive dell'immagine sociale, il rifiuto di collaborare con gli altri Soci e l'ingiustificato mancato intervento alle riunioni sociali per più di un bimestre se ciò compromette il regolare andamento della società;

d) nel caso di radiazione dalla FIG o dalla società per provvedimenti disciplinari degli organi di giustizia Federali o Sociali.

12.3 Nel rispetto della normativa sulle società sportive dilettantistiche, al socio escluso potrà al massimo essere rimborsato il valore nominale della partecipazione.

## **Articolo 13**

### **Quote Affiliati**

La società sportiva, dietro pagamento di quota di iscrizione determinata dall'organo amministrativo di anno in anno, potrà ammettere atleti dilettanti non soci a frequentare, in tutto o in parte, impianti e locali della società, richiedendo alla FIG il tesseramento degli stessi, nel rispetto dei requisiti di cui allo Statuto della FIG.

L'ammissione degli atleti dilettanti varrà per un periodo non superiore ad un anno solare (per la prima richiesta per un periodo non superiore alla restante parte dell'anno solare in cui tale richiesta sarà stata accettata) e potrà essere successivamente rinnovata, di anno in anno, come da paragrafo 3.

Fermo il principio della disciplina uniforme dei diritti e dei doveri degli Associati appartenenti alla medesima categoria, gli atleti dilettanti possono essere distinti in categorie e sotto categorie, come meglio eventualmente previsto dal regolamento Organico del Circolo.

Condizione indispensabile per l'ammissione quale Associato è un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Tutti i tesserati sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

La radiazione dalla F.I.G. o dal Circolo per provvedimento disciplina-re degli organi di giustizia federali o sociali costituisce speciale causa di revoca immediata dell'ammissione dell'atleta dilettante alla frequentazione del Circolo medesimo.

#### **Articolo 14**

##### **Quote Soci**

Tutti i soci, esclusi quelli onorari, e gli Associati di cui al precedente articolo sono tenuti a corrispondere una quota di iscrizione annuale nella misura che deve essere determinata dall'organo amministrativo.

Le quote devono essere versate con le modalità fissate annualmente dall'organo amministrativo.

I pagamenti delle quote verranno richiesti ai sottoscrittori secondo le modalità stabilite dall'organo amministrativo.

### **TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA'**

#### **Articolo 15**

Sono organi della società:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio di Amministrazione o L'Amministratore Unico;
- d) L'Organo di Controllo (se nominato in forza di legge o per deliberazione dei soci)
- e) L'Organo di disciplina di prima istanza;
- f) La Commissione di disciplina di seconda istanza;

Tutti gli organi sociali sono nominati dall'assemblea.

#### **TITOLO III – Capo I Assemblea dei Soci**

#### **Articolo 16**

Sono riservate alla competenza dei soci, oltre a quanto già stabilito per legge:

- 1) l'approvazione del bilancio;
- 2) la scelta della struttura dell'organo amministrativo, degli organi di disciplina e dell'eventuale organo di controllo, la nomina e la revoca dei componenti di essi;
- 3) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 4) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché

l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

5) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;

6) le decisioni in merito alla nomina, alla revoca ed alla sostituzione dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, c.c.

Non è necessaria una decisione dei soci che autorizzi gli acquisti di cui all'art. 2465, secondo comma, c.c.

#### **Articolo 17**

Con riferimento alle materie di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 15 nonché negli altri casi in cui ciò sia obbligatorio per legge, le decisioni dei soci dovranno essere assunte con deliberazione assembleare.

Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le materie di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 15, devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, fatte salve le disposizioni di legge che, per particolari materie, richiedano diverse specifiche maggioranze.

Tutte le altre deliberazioni sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

#### **Articolo 18**

Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, e precisamente attraverso:

a) un unico documento, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli amministratori ed ai componenti l'organo di controllo, se nominato; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla Società il documento da lui sottoscritto.

Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata, a cura della Società, agli amministratori ed ai componenti l'organo di controllo, se nominato.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo fax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a 30 (trenta) giorni.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla Società le dichiarazioni di approvazione di una maggioranza dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

#### **Articolo 19**

Tutte le decisioni dei soci, tanto in forma assembleare quanto in forma non assembleare, dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c.

#### **Articolo 20**

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

#### **Articolo 21**

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione

del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

L'assemblea in seconda convocazione non potrà tenersi lo stesso giorno fissato per la prima; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti soci e, se nominato, all'organo di controllo, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati sugli argomenti da trattare; si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, in via alternativa tra loro, uno dei seguenti:

a) lettera spedita ai soci, nel loro domicilio quale risultante dal Registro delle Imprese, almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati e fornita di avviso di ricevimento;

b) messaggio fax o di posta elettronica spedito almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'adunanza a tutti i soci, al numero telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicati alla Società; in tal caso i soci dovranno, prima dell'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

#### **Articolo 22**

In ogni caso l'assemblea si reputa validamente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i componenti l'organo di controllo, se nominato, sono presenti ovvero risulti, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, che sono informati della riunione e degli argomenti da trattare e che nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### **Articolo 23**

Possono intervenire all'assemblea i soci che tali risultino dal Registro delle Imprese alla data in cui dovrebbe essere presa la deliberazione.

Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

#### **Articolo 24**

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di amministrazione affidata a più amministratori che non costituiscono Consiglio, dal più anziano degli amministratori, ovvero dalla persona designata dagli intervenuti.

#### **Articolo 25**

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio. Dal verbale devono risultare la data dell'assemblea e, per attestazione del presidente, la regolare costituzione di essa e, anche per allegato, l'identità e la legittimazione dei presenti ed il capitale rappresentato da ciascuno. Il verbale deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

### **TITOLO III – Capo II Organo Amministrativo**

#### **Articolo 26**

L'amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, nominati dai soci.

#### **Articolo 27**

Possono ricoprire la carica di amministratore soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver raggiunto la maggiore età;
- b) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi;
- c) non essere stati assoggettati, da parte della F.I.G., del C.O.N.I., di altra Federazione sportiva nazionale o degli organi di disciplina della Società a squalifica o sospensione per periodi superiori a tre mesi;
- d) essere tesserati presso la F.I.G.;
- e) avere un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva;

È fatto divieto agli amministratori della Società di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina ed anche fino a revoca e dimissioni e sono sempre rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

#### **Articolo 28**

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non abbiano provveduto i soci all'atto della nomina.

#### **Articolo 29**

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei suoi membri o dall'organo di controllo, se nominato. La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima a tutti i membri del Consiglio e dell'organo di controllo, se nominato; in caso di urgenza, con telegramma, fax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

L'avviso dovrà indicare le materie da trattare nonché il giorno, l'ora ed il luogo stabiliti per la riunione.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti l'organo di controllo, se nominato.

#### **Articolo 30**

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Salvo quanto appresso stabilito, in caso di Consiglio di Amministrazione composto da numero pari di membri, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

In caso di Consiglio di Amministrazione composto da due membri, qualora si proceda alla nomina di uno o due amministratori delegati e successivamente intervenga disaccordo circa la revoca dell'amministratore delegato nominato, ovvero nel caso intervenga disaccordo circa l'adozione di una delibera consiliare, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà automaticamente decaduto dall'ufficio e dovrà essere sottoposta senza indugio alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

#### **Articolo 30**

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

#### **Articolo 31**

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso ad essa.

Le decisioni di cui sopra, per la cui adozione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori, devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c.

#### **Articolo 32**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori. La decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci nel caso di Amministratore Unico nonché qualora, entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica di uno degli amministratori, per qualsiasi motivo quelli rimasti in carica non provvedano a quanto sopra.

I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### **Articolo 33**

All'Amministratore Unico ovvero al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, salvo le eventuali limitazioni stabilite all'atto della nomina.

#### **Articolo 34**

Il Consiglio di Amministrazione, con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile, può delegare le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, ad uno o più singoli amministratori, determinandone ambiti o settori di competenza e stabilendo i limiti e le modalità di esercizio della delega.

#### **Articolo 35**

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai quali spetta altresì la qualifica di Presidente del Circolo.

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano altresì, e disgiuntamente, agli amministratori delegati, nei limiti della delega conferita.

#### **Articolo 36**

L'organo amministrativo, nell'ambito dei propri poteri, può nominare institori o procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

#### **Articolo 37**

La carica di amministratore è a titolo gratuito, escluso quindi qualsiasi compenso, salvo il caso di amministratori non soci. A favore di quest'ultimi, compatibilmente con quanto previsto dall'articolo 8, D.Lgs.36/2021 può essere previsto, oltre al rimborso spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso annuo da determinarsi dall'Assemblea dei soci con decisione valida fino a modifica, o per il diverso tempo stabilito in sede di decisione stessa. L'Assemblea dei soci può inoltre assegnare all'organo amministrativo una indennità per la cessazione del rapporto.

### **TITOLO III – Capo III Organo di controllo legale dei conti**

### **Articolo 38**

L'organo di controllo della società è costituito da un Collegio Sindacale o da un Sindaco Unico.

Nei casi di non obbligatorietà per legge di un organo di controllo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico è operata per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, con decisione dell'Assemblea dei soci.

In ogni caso si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2397 a 2409 c.c. e la normativa vigente in materia di organi di controllo. Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

Nei casi di obbligatorietà per legge di un organo di controllo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico è operata dall'Assemblea dei soci. Si applica l'art. 2477, commi 2 a 6.

Sia nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoria, sia nel caso in cui sia obbligatoria, qualora la società abbia ricavi o patrimonio netto pari o superiore ad un milione di Euro, l'organo di controllo è obbligatoriamente costituito dal Collegio Sindacale.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, che deve essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e relative disposizioni di attuazione.

### **Articolo 39**

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà di esso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione, questi debbono essere iscritti nell'apposito registro; al revisore o alla società di revisione, ove nominati, si applicano tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

## **TITOLO III - Capo IV Organi di disciplina**

### **Articolo 40**

La Commissione di disciplina di prima istanza può essere unipersonale ovvero composta da tre membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei soci che devono altresì nominare:

- in caso di organo collegiale, il Presidente di esso;
- in ogni caso, anche almeno un membro supplente;

qualora nel periodo di durata in carica appresso indicato vengano a mancare, per qualsiasi ragione, più membri effettivi o supplenti, i soci devono provvedere senza indugio alle necessarie integrazioni.

La Commissione di disciplina di prima istanza dura in carica per anni tre; entro 3 (tre mesi) dalla scadenza, i soci dovranno provvedere alla nomina della nuova Commissione.

Salva la competenza degli organi di disciplina Federali, la Commissione di disciplina di prima istanza giudica di tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle norme di Circolo e Federali, nonché di scorretto comportamento sportivo, morale e civile dei Soci e degli atleti dilettanti, iscritti al Circolo; essa interviene e giudica ogni qualvolta abbia avuto notizia di uno dei casi sopra indicati.

La Commissione di disciplina di prima istanza può irrogare le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) censura scritta;
- c) sospensione temporanea della frequentazione degli impianti e dei locali della Società o della sola attività sportiva;
- d) radiazione.

La Commissione di disciplina di prima istanza decide dopo aver udito le parti interessate e gli eventuali testimoni ed aver espletato tutte le indagini che ritiene opportune.

La decisione deve essere redatta per iscritto, succintamente motivata e depositata presso la Segreteria del Circolo; copia di essa dovrà essere comunicata agli interessati ed ai controinteressati nonché al Presidente del Circolo, mediante lettera raccomandata A.R.

Contro il provvedimento disciplinare adottato, sia l'iscritto nei cui confronti esso sia stato adottato, sia gli Iscritti controinteressati, sia la Società possono presentare ricorso alla Commissione di disciplina di seconda istanza entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della decisione, con indicazione degli specifici motivi di impugnazione; in mancanza del ricorso entro il termine sopra indicato, la decisione diviene definitiva.

In pendenza della decisione sul ricorso non dovrà essere data alcuna pubblicità al provvedimento adottato in prima istanza.

#### **Articolo 41**

La Commissione di disciplina di seconda istanza è composta da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dai soci che devono altresì nominarne il Presidente e, qualora nel periodo di durata in carica vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più membri effettivi o supplenti, provvedere senza indugio alle necessarie integrazioni.

La Commissione di disciplina di seconda istanza dura in carica per anni tre; entro 3 (tre) mesi dalla scadenza, i soci dovranno provvedere alla nomina della nuova Commissione.

La Commissione di disciplina di seconda istanza è competente a giudicare sulle impugnazioni proposte dagli interessati, dai controinteressati o dalla Società contro i provvedimenti disciplinari irrogati dalla Commissione di disciplina di prima istanza.

La Commissione di disciplina di seconda istanza decide dopo aver udito le parti interessate; può anche esaminare testimoni ed espletare altre indagini, ove lo ritenga indispensabile ai fini della decisione.

#### **Articolo 42**

Nei procedimenti disciplinari previsti dai precedenti artt. 40 e 41, gli interessati possono farsi rappresentare o assistere da una sola persona di fiducia purché sia iscritto e non rivesta cariche all'interno della Società.

La rappresentanza deve essere conferita mediante delega scritta.

#### **Articolo 43**

Le decisioni definitive degli organi di disciplina che irrogano le sanzioni di cui all'art. 40 devono essere affisse per estratto all'albo sociale per la durata di 15 (quindici) giorni, salvo che le Commissioni, in casi particolari, non dispongano un termine più lungo.

### **TITOLO IV**

#### **Esercizio sociale - Bilancio**

#### **Articolo 44**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale, a norma di legge, da sottoporre all'approvazione dei soci.

#### **Articolo 45**

In sede di approvazione del bilancio, i soci determineranno la destinazione specifica degli

eventuali saldi attivi di bilancio, che dovranno essere interamente reinvestiti nella Società per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 4

## **TITOLO V**

### **Scioglimento - liquidazione**

#### **Articolo 46**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea dei soci determinerà le modalità di liquidazione, nominerà e potrà revocare uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

Lo stato di liquidazione o di scioglimento determina la revoca dell'affiliazione alla Federazione Italiana Golf, che potrà consentire lo svolgimento dell'attività sportiva sino al termine della stagione in corso alla data dello scioglimento e della messa in liquidazione della società.

#### **Articolo 47**

Il residuo del patrimonio e/o eventuali fondi di riserva che risultassero disponibili al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovrà essere devoluto a fini sportivi ad organismi associativi senza scopo di lucro aventi finalità analoghe agli scopi istituzionali della Società, sempre che la legge non disponga diversamente.

## **TITOLO VI**

### **Controversie - Rinvio**

#### **Articolo 48**

All'atto dell'ammissione la Società dovrà provvedere affinché i soci e gli Associati non soci, iscritti al Circolo, si impegnino a non adire altre autorità che non siano quelle federali e si impegnino, altresì, a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 808 del codice di procedura civile, purché originate dalla loro attività sportiva.

#### **Articolo 49**

Nei procedimenti disciplinari a carico degli Iscritti, l'intervento della Commissione di disciplina di prima istanza è precluso quando sia attivato l'intervento degli organi di giustizia della F.I.G. a termini dello statuto di essa ovvero, per i casi ivi espressamente previsti, esista richiesta formale di intervento dell'organo di giustizia federale da parte dell'iscritto inquisito, al momento dell'avvio del procedimento davanti alla Commissione di disciplina di prima istanza.

Le decisioni disciplinari e cautelari definitive o dichiarate provvisoriamente esecutive dalla F.I.G. relative agli Iscritti sono affisse per estratto all'albo sociale, analogamente a quanto previsto dal precedente art. 43.

#### **Articolo 50**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, troveranno applicazione lo statuto ed i regolamenti della F.I.G. riguardanti le strutture associative affiliate (Circoli) e, in subordine, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di società sportive dilettantistiche.

#### **Articolo 51**

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dall'elenco soci presso il Registro delle Imprese.

I soci sono tenuti a comunicare all'Organo Amministrativo della società, ai fini delle comunicazioni previste dal presente Statuto, il proprio numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica.

E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefono e del proprio indirizzo di posta elettronica. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Registro delle Imprese si fa riferimento alla residenza anagrafica.

## **Articolo 52**

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto o consentito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita o consegnata al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefono vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali.

Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

Ogniqualevolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario. In caso di comunicazione effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento il termine cui fare riferimento è quello della spedizione della raccomandata stessa.

## **Articolo 53**

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale".

## **Articolo 54**

### **Socio Unico**

Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.